

## MODULO DI DELEGA

Gala S.p.A. (il "Promotore"), tramite il soggetto incaricato Proxitalia S.r.l., intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea straordinaria della società EEMS Italia S.p.A. ("Società", "Emittente", "EEMS"), convocata per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 9.30, in unica convocazione, in Milano presso il Palazzo delle Stelline, sito in Corso Magenta, 61, secondo quanto riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 27 marzo 2015.

La delega dovrà essere inviata al Promotore, tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il **24 aprile 2015** e con una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei numeri seguenti: 06/99332795; 06 93380264; 06 62205479
- via posta elettronica all'indirizzo: [assemblea-EEMS@proxitalia.com](mailto:assemblea-EEMS@proxitalia.com)
- via posta o a mani al seguente indirizzo: **Proxitalia S.r.l.**

Gruppo Georgeson Via  
Emilia, 88  
00187 - Roma  
c.a. Signor Renato Di Vizia

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il **24 aprile 2014**, e con le medesime modalità in precedenza indicate.

### La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la ..... (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)  
nato/a a ..... il ....., residente a ..... (città)  
in ..... (indirizzo) C.F. ....  
Tel. .... E-mail .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi .....

**PRESO ATTO** della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno

**PRESA VISIONE** del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse

## DELEGA

- **DAVIDE PERROTTA**, nato a Roma, il 22/02/1977, Codice Fiscale PRRDVD77B22H501R, ovvero, in caso di sostituzione, ciascuno dei seguenti soggetti:

- Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, C.F. CMPMNC77P67C773H;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il giorno 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G;
- Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y

a partecipare e votare all'assemblea straordinaria degli azionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n..... di azioni registrate nel conto titoli n. ....presso (intermediario depositario) ..... ABI.....CAB.....

## A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (\*)

---

### 1° proposta del Promotore

«l'Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A.

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;

- esaminata e discussa la relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile;

- esaminato il parere di congruità redatto dalla Società di revisione Crowe Horwath AS S.r.l. ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell'articolo 158 del TUF,

- che ai sensi dell'art. 182-sexies del RD 267/1942 dalla data del deposito della domanda di concordato preventivo e sino all'omologazione del medesimo "non si applicano gli artt. 2446 commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter cod. civ." e che "Per lo stesso periodo non per la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, 2545 duodecies cod. civ." e che, tuttavia, sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 la Società si troverebbe, anche tenendo conto della sopravvenienza derivante dallo stralcio dei debiti concorsuali a seguito dell'eventuale omologa definitiva del concordato, nella situazione di cui all'art. 2446 del codice civile:

#### **delibera**

1. di approvare la situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2014, che riporta una perdita cumulata al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 144.954.024;

2. di coprire la perdita al 31 dicembre 2014, subordinatamente alla - e con efficacia dalla - esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto 3) e dalla omologa definitiva del concordato della società:

(a) quanto a Euro 77.408.577 mediante integrale utilizzo delle riserve risultanti dalla situazione patrimoniale;

(b) quanto a Euro 21.748.560 mediante riduzione del capitale sociale, senza annullamento di azioni, dagli attuali euro 21.798.560,00 sino all'importo di Euro 50.000,00;

(c) quanto ad euro 1.120.978, mediante integrale utilizzo del sovrapprezzo riveniente dall'aumento di capitale riservato di cui al successivo punto 3.);

(d) quanto ad Euro 44.675.910 mediante parziale utilizzo delle poste patrimoniali attive pari, complessivamente ad euro 47.499.521, derivanti dallo stralcio dei debiti concorsuali della Società a seguito dell'omologa definitiva del concordato;

RILASCIA LA DELEGA

NON RILASCIA LA DELEGA

### 2° proposta del Promotore

«l'Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A.

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;

- esaminata e discussa la relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile;

- esaminato il parere di congruità redatto dalla Società di revisione Crowe Horwath AS S.r.l. ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell'articolo 158 del TUF,

- che ai sensi dell'art. 182-sexies del RD 267/1942 dalla data del deposito della domanda di concordato preventivo e sino all'omologazione del medesimo "non si applicano gli artt. 2446 commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter cod. civ." e che "Per lo stesso periodo non per la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, 2545 duodecies cod. civ." e che, tuttavia, sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 la Società si troverebbe, anche tenendo conto della sopravvenienza derivante dallo stralcio dei debiti concorsuali a seguito dell'eventuale omologa definitiva del concordato, nella situazione di cui all'art. 2446 del codice civile:

#### **delibera**

3. di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali euro 449.022, oltre un sovrapprezzo pari ad euro 1.120.978 e così per complessivi Euro 1.570.000 da attuarsi mediante emissione di numero 391.521.197 azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. di nuova

RILASCIA LA DELEGA

NON RILASCIA LA DELEGA

emissione, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e dunque prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 del Codice Civile, e riservato esclusivamente e irrevocabilmente alla società Gala Holding S.r.l., da eseguirsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'omologazione definitiva del concordato preventivo della Società;

4. di modificare lo statuto sociale attualmente vigente mediante:

(a) l'inserimento nell'articolo 5 dello Statuto sociale del seguente paragrafo:

**“L'assemblea straordinaria della società del 27 aprile 2015 ha deliberato, subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato preventivo della società, di:**

**(i) ridurre il capitale da euro 21.798.560 sino ad euro 50.000, senza annullamento di azioni;**

**(ii) aumentare a pagamento, ed in via inscindibile, il capitale sociale della società per nominali euro 449.022 (oltre a sovrapprezzo), mediante emissione, in via riservata ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ. alla società GALA Holding S.r.l., di n. 391.521.197 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aumento da inserire entro trenta giorni dall'omologazione definitiva del concordato preventivo della società.”;**

5. di disporre che l'efficacia delle precedenti delibere sia subordinata all'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile; prendendo sin d'ora atto che, ove le delibere di cui sopra ai punti 2 e 3 non trovassero esecuzione per il caso di mancata omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile la Società (salvo beninteso che provveda entro tale termine con diverso idoneo provvedimento) si troverà in stato di liquidazione, e di conseguentemente nominare sin da ora – per il caso appunto in cui ciò si verifici - quale liquidatore unico della Società l'Ing. Paolo Andrea Mutti, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale, investito della legale rappresentanza della Società così come di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione, ivi inclusa la cessione dell'azienda, di suoi rami, di singoli beni o blocchi di essi, ed ivi incluso pure l'esercizio provvisorio dell'azienda medesima o di suoi rami; il tutto, dando pure mandato sin d'ora al Consiglio di Amministrazione per convocare un'Assemblea che proceda a nuova nomina ove il liquidatore di cui sopra non dovesse accettare l'incarico;

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali richieste dalle autorità competenti o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune».

---

### 3° proposta del Promotore

*“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di EEM Italia S.p.A. riunita oggi 27 aprile 2015, validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:*

*- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

*(i) di modificare come segue l'art. 3 dello statuto sociale della Società:*

**“La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:**

**a) lo svolgimento quale cliente grossista idoneo alle attività di libero mercato, ove occorran le condizioni di legge delle fasi e dei processi consentiti dalle normative comunitarie e nazionali afferenti la libera circolazione dei diversi vettori energetici in ambito comunitario e non;**

**b) il commercio e la ripartizione dell'energia elettrica, del gas e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma, nonché la vendita di altri prodotti e servizi al fine di un miglior sfruttamento della rete commerciale;**

**c) la compravendita degli strumenti finanziari derivati relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto energetico, comunque in via non**

RILASCIA LA DELEGA

NON RILASCIA LA DELEGA

prevalente, non a fini di collocamento e non nei confronti del pubblico, nel rispetto della normativa vigente e quindi con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di altre attività riservate a Istituti di credito e finanziari;

d) la progettazione, la costruzione, la vendita, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, elettronici e del gas, nonché la Direzione Lavori ed il Project Management anche per conto terzi ed i relativi servizi di assistenza e manutenzione;

e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolici, fotovoltaici, idroelettrici, da biomassa, etc.);

f) la progettazione e la realizzazione di interventi di risparmio energetico per l'edilizia residenziale, pubblica e privata, strutture industriali, edifici pubblici, scuole, ospedali, etc.;

g) la progettazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione in conformità alle pertinenti Leggi vigenti sul "Risparmio Energetico" e all'inquinamento luminoso e progettazione di adeguamento alle stesse leggi per impianti esistenti;

h) la costruzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche e di trasmissione e ricezione di dati;

i) la ricerca e lo sviluppo con conseguente brevettazione e la compravendita di brevetti;

j) l'installazione e l'esercizio con qualsiasi mezzo e sistema di reti ed impianti, compresi i servizi di ESCO (gestione e manutenzione d'impianti, energy performance contracting);

k) qualunque altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria relativa in via prevalente al settore dell'energia.

l) la fornitura ad aziende, persone fisiche ed enti privati e pubblici di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, sicurezza, inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile e industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione e relativo marketing analitico, strategico e operativo.

Per il solo fine del raggiungimento dello scopo sociale in via strumentale e residuale rispetto a questo, e nei limiti di legge, essa può:

- compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, finanziaria (cessione di crediti, swap, derivati, futures, ecc., in ogni caso non nei confronti del pubblico) e bancaria, anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi;
- stipulare convenzioni, contratti, accordi con Enti Pubblici e Privati e con altre imprese, nonché partecipare a bandi, concorsi e gare di appalto;
- partecipare a consorzi e ad associazioni temporanee di imprese, anche con la qualifica di capogruppo;
- assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente, in imprese e società od enti, anche esteri, con oggetto uguale, affine o connesso al proprio nel rispetto delle norme vigenti svolgendo anche attività di direzione, coordinamento e controllo oltre ad attività di servizio all'operatività del gruppo;
- prestare, non nei confronti del pubblico, garanzie, sia reali, sia personali, per obbligazioni assunte da soggetti appartenenti al gruppo o da terzi qualora l'interesse sociale lo richieda;
- promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione nonché l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario e al T.U. sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive integrazioni o modifiche). Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. “;

*(ii) di stabilire che l'efficacia della modifica statutaria di cui al precedente punto (i) è risolutivamente condizionata al mancato esercizio, entro e non oltre il termine di cui all'Articolo 2437-bis del codice civile, da parte di alcuno degli azionisti della Società del diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437, comma 1, lett. (a), del codice civile;*

*(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, ivi incluso il deposito presso il competente Registro delle Imprese”.*

Qualora si verifichino **circostanze ignote**<sup>(1)</sup> all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alla

**1° proposta del Promotore [da adeguare, eventualmente, a cura del Promotore]**

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta<sup>(2) (3)</sup>

**2° proposta del Promotore [da adeguare, eventualmente, a cura del Promotore]**

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta<sup>(2) (3)</sup>

**3° proposta del Promotore [da adeguare, eventualmente, a cura del Promotore]**

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta<sup>(2) (3)</sup>

(1) Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione

(2) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

(3) In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

---

**B) VOTO DIFFORME DALLE PROPOSTE DEL PROMOTORE (\*)**

Il promotore, diverso dalla società emittente, intende esercitare il voto anche se non conforme alle proprie proposte. Specificare le istruzioni della delega relativamente a ciascuna deliberazione

**1° proposta del Promotore** CONTRARIO ASTENUTO

**2° proposta del Promotore** CONTRARIO ASTENUTO

**3° proposta del Promotore** CONTRARIO ASTENUTO

---

**C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) (\*)**

La sezione C) del modello Consob previsto dall'Allegato 5c al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 è **omessa** in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore. [da adeguare in base alle eventuali modifiche apportate al prospetto]

---

Per le deliberazioni indicate nella sezione B), qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega<sup>(4)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(5)</sup>

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(5)</sup>

**3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(5)</sup>

(4) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Promotore ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezioni B) e

C) del presente modulo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub B) e C)

(5) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

---

Per le deliberazioni indicate nella sezione B), in caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(6)</sup>, con riferimento alla

### 1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:     FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO <sup>(7)</sup>
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(8)</sup>

### 2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:     FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO <sup>(7)</sup>
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(8)</sup>

### 3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:     FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO <sup>(7)</sup>
- AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(8)</sup>

(6) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al promotore, se diverso dalla società emittente, a votare in modo difforme da quanto indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)

(7) Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

(8) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

---

(\*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

---

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale
- procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)

DATA .....

FIRMA .....

## APPENDICE NORMATIVA

### Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

#### Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

#### Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 136  
(Definizioni)

Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137  
(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
  2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
  3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138  
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139  
(Requisiti del committente)

...omissis...

Art. 140  
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

...omissis...

Art. 142  
(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.



Art. 143  
(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144  
(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il Regolamento, in particolare, disciplina:
  - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
  - b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
  - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob può:
  - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
  - b) vietare l'attività di sollecitazione quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;
  - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
3. ...omissis....
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale

## Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999

### Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
  - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
  - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
  - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
  - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
  - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. ...omissis...
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
  - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
  - b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
    - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
    - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
  - c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137  
(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138  
(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
  - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
  - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.